DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AL PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311

Art. 26

Determinazione della misura del contributo volontario

Gli agenti che si avvalgono della facolta' prevista dal precedente articolo 25 debbono versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalita' che saranno da questo stabilite, il contributo per il Fondo di previdenza e per quello di integrazione sulla retribuzione pensionabile ai sensi delle disposizioni vigenti alla data dalla quale e' cessato, per gli agenti stessi, l'obbligo di iscrizione al Fondo ed in base alle aliquote contributive stabilite per gli agenti in servizio. Annualmente tale retribuzione e' adeguata in base alla variazione del numero indice del costo della vita rispetto a quella determinata nell'anno precedente, applicando l'aliquota contributiva stabilita per gli agenti in servizio.

Versione in vigore dal 14 settembre 1961, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti al pubblici servizi di trasporto in concessione e miglioramenti per alcune categorie di pensionati del Fondo istituito con l'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311
Estremi	Legge 28 luglio 1961, n. 830
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-al-pubblici/art-26-determinazione-della-misura-del-contributo-volontario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it